

**DIREZIONE GENERALE AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVI
SERVIZIO INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA**

Decreto Legge in materia di Semplificazione 9 Febbraio 2012, n.5

È in vigore il decreto-legge in materia di semplificazione, del 9 febbraio 2012, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2012, n. 33.

Il provvedimento è adesso all'esame della Camera dei Deputati, dove ha iniziato l'iter parlamentare per la sua conversione in legge. Si riportano di seguito le norme di maggiore interesse per le autonomie locali.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n.241 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi (Art. 1)

L'articolo 1 modifica l'articolo 2 della legge n. 241/1990 (e quindi la disciplina della conclusione del procedimento), sostituendo i commi 8 e 9 del medesimo ed aggiungendo 4 nuovi commi

In particolare, col nuovo comma 8, dopo la previsione secondo cui "*La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo*", si specifica che le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

Il nuovo comma 9 prevede che la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della *performance* individuale, nonché di responsabilità disciplinare e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente (nella precedente formulazione il comma 9 si limitava a stabilire che la mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale). La responsabilità viene dunque esplicitata sia nel profilo contabile che in quello disciplinare ed estesa al funzionario.

Vengono inoltre aggiunti nuovi commi all'art. 2 della legge 241/1990, ai sensi dei quali, rispettivamente:

- l'organo di governo deve individuare, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione, il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione (comma *9-bis*);
- decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 (il quale disciplina l'ipotesi di sospensione, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione – attraverso la conferenza di servizi decisoria - di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni), il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma *9-bis* perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario (comma *9-ter*);
- il responsabile individuato ai sensi del comma *9-bis*, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (comma *9-quater*);
- nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte dovrà essere espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti, di cui all' articolo 2 della legge 241/90, e quello effettivamente impiegato.(*9-quinquies*.)

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame specifica che le disposizioni introdotte non si applicano ai procedimenti in materia tributaria e a quelli in materia di giochi e lotterie.

Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA (Art. 2)

L'articolo introduce una integrazione all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, in base al quale le segnalazioni certificate di inizio attività dovranno essere corredate dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalle norme vigenti di settore. Pertanto, ove non previsto da alcuna disposizione, non sarà più necessario allegare tale documentazione. Come si legge nel Dossier n. 595 predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati, le attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati sono obbligatorie qualora gli interventi debbano rispettare le norme di sicurezza, antincendio, igienico e sanitarie, quelle relative all'efficienza energetica.

Cambio di residenza in tempo reale (Art. 5)

L'articolo 5 interviene sulla disciplina di alcune delle dichiarazioni anagrafiche previste dal "Regolamento anagrafico della popolazione residente" contenuto nel D.P.R. n. 223 del 1989. L'intervento normativo riguarda solo le dichiarazioni anagrafiche che riguardano i **trasferimenti di residenza da altro comune o dall'estero, i trasferimenti di residenza all'estero, la costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza nonché i cambiamenti di abitazione.**

Tali dichiarazioni devono essere effettuate utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

Il comma 1 dispone:

- l'utilizzazione di un modello diverso dall'attuale, per le dichiarazioni relative al trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero e i trasferimenti di residenza all'estero;
- l'estensione dell'utilizzazione di tale modello anche alle altre dichiarazioni previste dalla norma in esame;
- l'introduzione in tale modello del riferimento all'art. 76 del DPR n. 445/2000 in tema di false dichiarazioni.

In base al comma 2, le suddette dichiarazioni anagrafiche sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe, ovvero inviate secondo le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n.445/2000, vale a dire inviate anche per fax e per via telematica.

Ai sensi del comma 3, le dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 1, **producono immediatamente gli effetti giuridici dell'iscrizione.** Si stabilisce, inoltre, che l'ufficiale d'anagrafe, che abbia ricevuto la dichiarazione, provvede nel termine di due giorni lavorativi a informare il comune di precedente iscrizione anagrafica, mediante comunicazione da trasmettersi per via telematica.

Il comma 4 dispone che, in caso di false dichiarazioni, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. Se, nel corso degli accertamenti, da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata, emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.

Il comma 5 rimette ad un regolamento di esecuzione (che va adottato in conformità all'art. 17, co. 1, lett. a) della legge n. 400/1988), da emanarsi entro novanta giorni su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'individuazione delle modifiche da apportare al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), necessarie a semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo.

Si prevede, inoltre, che, se nel **termine di quarantacinque giorni** dalla dichiarazione resa o inviata, non è stato comunicato il preavviso di rigetto dell'istanza, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, **quanto dichiarato si considera comunque conforme alla situazione di fatto** in essere alla data della dichiarazione secondo le norme che disciplinano il **silenzio-assenso**.

Il comma 6 disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni in esame, stabilendo che non producono effetti immediati, ma decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto-legge: in coincidenza, quindi, con il termine per l'emanazione dell'atto che dovrà modificare il regolamento anagrafico, di cui al comma 5.

Comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni (Art. 6)

L'articolo, al comma 1, stabilisce quali tipi di comunicazioni di dati tra amministrazioni debba avvenire esclusivamente in modalità telematica, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 82 del 2005 (codice dall'amministrazione digitale). Si tratta di comunicazioni relative:

- a) alla revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, all'ordinamento anagrafico della popolazione residente, nonché relative alla disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;
- b) all'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché alle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
- c) alle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio.

Per la disciplina delle modalità e dei termini di attuazione di queste comunicazioni, si prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di uno o più decreti da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità e di riconoscimento (Art. 7)

L'articolo, ai commi 1 e 2, stabilisce che i documenti di identità e di riconoscimento, rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso, vengano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Il terzo comma dell'articolo eleva da 5 a 10 anni la validità delle tessere personali di riconoscimento del corpo prefettizio, rilasciate da parte delle amministrazioni dello Stato.

Semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive, nonché norme sulla composizione della Commissione per l'esame di avvocato (Art. 8)

Il comma 1 dell'articolo dispone che per partecipare a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle **pubbliche amministrazioni centrali** banditi a decorrere dal 30 giugno 2012, le domande devono essere inviate **esclusivamente per via telematica**, secondo quanto previsto dall'art.65 del d.lgs n.82 del 2005 (codice dall'amministrazione digitale).

Il comma 2 dispone **l'adeguamento da parte delle Regioni dei propri ordinamenti**.

Il comma 3 riguarda **l'equiparazione dei titoli di studio** e professionali per l'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, a condizione che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Per l'esattezza, è modificato il comma 3 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001: a seguito di tale modifica, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** –Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (nella precedente versione, si disponeva che all'equiparazione si provvedesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri competenti). Con la stessa procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici (Art. 9)

La norma demanda a **un decreto interministeriale**, adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (di cui non viene indicato il termine per l'emanazione) l'approvazione di un **modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici**, che sostituirà le dichiarazioni previste dalla normativa vigente (contenuta nel Il Decreto ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37).

Parcheggi pertinenziali (Art. 10)

La norma in commento modifica il comma 5 dell'art. 9 della legge n. 122/1989, nel senso di prevedere la cessione separata del parcheggio privato dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale, ma solo con sua contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare dello stesso comune. E' invece confermata l'impossibilità di cessione separata per i parcheggi realizzati su aree comunali.

Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche (Art. 12)

La norma si colloca nel quadro già delineato dalle norme sulle liberalizzazioni delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, contenute negli articoli 3 del decreto-legge n. 138/2011 (di cui si è dato conto nel Primo piano di ottobre 2011) e 34 del decreto-legge n. 201/2011 (che prevede una sostanziale liberalizzazione delle attività economiche, mediante l'elencazione di alcune tipologie di restrizioni da considerarsi abrogate, tra cui quelle che prevedono l'imposizione di distanze minime per l'esercizio di determinate attività e il divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di taluni prodotti) e dall'articolo 11 del D.P.R. 160/2010 (sul raccordo tra istituzioni al fine di predisporre forme di monitoraggio sistematico sull'attività e il funzionamento del SUAP).

Il comma 1 dell'art. 12 consente **percorsi di sperimentazione in materia di semplificazione** amministrativa per gli impianti produttivi e le attività delle imprese sul territorio, attraverso convenzioni da stipulare tra le Regioni, le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese ove costituite, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, anche mediante deroghe alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti. Dette convenzioni possono essere stipulate, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali, previa adeguata informazione pubblica.

Il comma 2 dispone che, **entro il 31 dicembre 2012**, tenendo conto anche dei **risultati dei percorsi sperimentali di semplificazione** previsti dal 1° comma, il Governo adotti (su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato) uno o più regolamenti di delegificazione per semplificare i procedimenti amministrativi che riguardano l'attività d'impresa, nel rispetto dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

- semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante la **previsione della conferenza di servizi telematica** ed aperta a tutti gli interessati, e anche con modalità non simultanea;
- previsione di forme di coordinamento, anche telematico, attivazione ed implementazione delle **banche dati** consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli **oneri**, le prescrizioni ed i **vantaggi** per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio;
- individuazione delle **norme da abrogare** a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti e di quelle tacitamente abrogate ai sensi della vigente normativa in materia di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese.

Il comma 4 estende la portata dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n.1/2012 ("decreto-legge liberalizzazioni", la cui analisi si trova nel Primo piano di febbraio 2012),

attualmente all'esame del Senato, prevedendo che con i regolamenti previsti da quest'ultimo articolo, con i quali il Governo individua entro il 31 dicembre 2012 le **attività** per le quali permane **l'atto preventivo di assenso** dell'amministrazione, siano **individuate anche le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni, a SCIA senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere.**

Il **comma 5** prevede che le Regioni, nel disciplinare la materia oggetto dell'articolo in esame, siano tenute al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge n. 241/1990, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 138/2011 e dall'articolo 34 del decreto-legge n. 201/2011. A tal fine, il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono, anche sulla base delle **migliori pratiche e delle iniziative sperimentali** statali, regionali e locali, **accordi o intese** ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n.59.

Il **comma 6** **esclude** dall'applicazione delle disposizioni di **semplificazione contenute** in questo articolo i seguenti **settori**, che rimangono disciplinati dalle relative norme i **servizi finanziari**, i **procedimenti tributari** e i **procedimenti** in materia di **giochi pubblici**.

Modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - T.U.L.P.S. (Art. 13)

Il comma 1 contiene alcune modifiche al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, fra cui segnaliamo:

- validità di due anni dalla data del rilascio delle licenze per la vendita di esplosivi di qualsiasi specie (lett. c, che modifica l'art. 51 TULPS);
- abrogazione della norma, contenuta nell'art. 75-bis del TULPS, secondo cui l'iscrizione nel registro delle attività commerciali in materia di prodotti audiovisivi deve essere rinnovata ogni anno (lett. d);
- revoca della licenza nel caso di chiusura di un esercizio pubblico per un tempo superiore ai trenta giorni (e non più otto giorni, come originariamente previsto dall'articolo 99, comma 1, del TULPS), senza che sia dato avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza (lett. e);
- la lett. f) reca una serie di modifiche all'articolo 115 del TULPS, concernente le agenzie pubbliche. In particolare: 1) si prevede la semplice comunicazione al questore al posto del rilascio della licenza da parte dello stesso, per aprire o condurre agenzie di affari, anche sotto forma di agenzie di vendita, esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili; 2) si specifica che le attività di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi restano soggette alla licenza del questore. Ad esse, a differenza di quanto previsto in precedenza, si applica il quarto comma del medesimo art. 115 (ai sensi del quale la licenza, ora comunicazione, vale esclusivamente per i locali in essa indicati) ed è specificato che la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorità.

Il comma 2 abroga alcune disposizioni del regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare:

- l'articolo 159, a norma del quale gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla vendita di bevande alcoliche ai propri soci possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza;
- l'articolo 173, ai sensi del quale, nell'interesse pubblico, l'autorità competente a fissare gli orari dei pubblici esercizi ha facoltà di consentire, eccezionalmente, il prolungamento dell'orario anche durante tutta la notte, tenendo conto delle esigenze e delle consuetudini locali.

Semplificazione dei controlli sulle imprese (Art. 14)

Il comma 1 enuncia i principi cui è ispirata la disciplina dei controlli sulle imprese, e cioè i principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.

Il comma 2 impone **a tutte le amministrazioni pubbliche**, di pubblicare, sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it, la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalità di svolgimento delle relative attività.

Il Governo è autorizzato, ai sensi del comma 3, ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri (di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 uno o più regolamenti volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Questi regolamenti dovranno attenersi a determinati principi e criteri direttivi, indicati dal comma 4: **proporzionalità** dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; **eliminazione di attività di controllo non necessarie** rispetto alla tutela degli interessi pubblici; **coordinamento e programmazione** dei controlli, evitando duplicazioni e sovrapposizioni; **collaborazione amichevole** con i soggetti controllati; **informatizzazione** degli adempimenti e delle procedure amministrative, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale; **soppressione di controlli sulle imprese in possesso di certificazione ISO o equivalente**.

A tali principi dovranno conformarsi le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti. A tal fine, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata.

Queste disposizioni non si applicano ai controlli in materia fiscale e finanziaria.

Misure per la semplificazione dei flussi informativi in materia di interventi e servizi sociali, del controllo della fruizione di prestazioni sociali agevolate, per lo scambio dei dati tra Amministrazioni e in materia di contenzioso previdenziale (Art. 16)

L'art. 16, al comma 1 prevede che, al fine di semplificare e razionalizzare lo scambio di dati e migliorare il monitoraggio, la programmazione e la gestione delle politiche sociali, gli enti erogatori di interventi e servizi sociali inviano unitariamente all'Inps, telematicamente, le informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Lo scambio telematico di dati avviene senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, e secondo modalità definite con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 2 stabilisce che le comunicazioni di cui al comma 1, integrate con i dati relativi alle condizioni economiche dei beneficiari, nonché con gli altri dati pertinenti presenti negli archivi dell'INPS, alimentano il Casellario dell'assistenza (istituito presso l'INPS dall'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Le informazioni raccolte, insieme ad altre informazioni sulle prestazioni assistenziali presenti nel Casellario, sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, con le amministrazioni competenti per fini di gestione, programmazione, monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi e per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. In particolare, le informazioni raccolte sono trasmesse in forma individuale, ma anonima, ai fini dell'alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali (art. 21, della legge 8 novembre 2000, n. 328):

- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle Regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

Il comma 3 stabilisce che, al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione e programmazione integrata delle politiche socio-sanitarie e di rendere più efficiente ed efficace la relativa spesa e la presa in carico della persona non autosufficiente, le informazioni trasmesse sono integrate e coordinate dall'INPS con quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo sanitario e dagli altri sistemi informativi dell'INPS. Tali informazioni sono trasmesse dall'INPS in forma individuale e anonima:

- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute;
- con riferimento all'ambito territoriale di competenza, alle Regioni e province autonome e agli altri enti pubblici responsabili della programmazione di prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari.

Le modalità di attuazione dei precedenti commi saranno disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute.

Il comma 5 prevede delle modifiche all'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 78 del 2010. In particolare si prevede che, in caso di discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali o altre componenti dell'ISEE, anche di natura patrimoniale, note all'anagrafe tributaria e quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva unica, l'INPS comunica gli esiti delle verifiche all'ente che ha erogato la prestazione, nonché il valore ISEE ricalcolato sulla base degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre, L'ente erogatore accerta se, in esito alle risultanze della verifica effettuata, il beneficiario non avrebbe potuto fruire o avrebbe fruito in misura inferiore della prestazione. Nei casi diversi dall'accertamento del maggior reddito in via definitiva, per il quale la sanzione è immediatamente irrogabile, l'ente erogatore invita il soggetto interessato a chiarire i motivi della rilevata discordanza. In assenza di osservazioni da parte dell'interessato o in caso di mancato accoglimento delle stesse, la sanzione è irrogata in misura proporzionale al vantaggio economico indebitamente conseguito e comunque fino a 5000 euro.

Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE (Art. 17)

L'art. 17, al comma 1, prevede che la comunicazione obbligatoria di instaurazione di rapporto di lavoro, disciplinato dall'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge n. 510 del 1996, assolve anche agli obblighi di comunicazione della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in possesso di permesso di soggiorno, in corso di validità, che abiliti allo svolgimento di attività di lavoro subordinato.

Quindi, il datore di lavoro non è più tenuto ad effettuare una doppia comunicazione (quella relativa al permesso di soggiorno e quella relativa all'assunzione dell'extracomunitario), in quanto la prima assorbe la seconda.

L'art. 17, al comma 2, prevede anche modifiche al D. Lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione) nella parte riguardante le procedure di assunzione dall'estero di lavoratori stagionali.

La nuova disciplina prevede che, decorsi venti giorni da quando lo sportello unico unico per l'immigrazione riceve la richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore straniero dall'estero, la richiesta si intende accolta se ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente; il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.

L'altra modifica prevede che, fermo restando il limite di nove mesi della durata del soggiorno per lavoro, la durata dell'autorizzazione al lavoro stagionale originariamente concessa può essere prorogata in caso di nuova opportunità di lavoro offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro.

Il comma 3 prevede che l'autorizzazione potrà inoltre essere concessa anche a più datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi e sarà rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro.

In tali casi il lavoratore sarà esonerato dall'obbligo di rientro nel suo Paese di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intenderà automaticamente prorogata fino alla scadenza del nuovo rapporto.

Infine il comma 4 stabilisce che la richiesta di assunzione, per le annualità successive alla prima, può essere effettuata da un datore di lavoro anche diverso da quello che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Esercizio dell'attività di vendita diretta (Art. 27)

La disposizione, con una modifica all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, introduce una semplificazione anche per la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, per la quale l'agricoltore potrà presentare la comunicazione (anziché la dia) al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione. L'attività potrà essere intrapresa contestualmente all'invio della comunicazione.

Riconoscimento dell'abilitazione delle imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici (Art. 34)

Si stabilisce che l'abilitazione al rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti - prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37- concerne, alle condizioni indicate nell'articolo 3 del decreto stesso, tutte le tipologie di edifici indipendentemente dalla destinazione d'uso.

Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari (Art. 35)

Il comma 1 dispone che nelle società per azioni che abbiano caratteristiche dimensionali tali da poter redigere il bilancio in forma abbreviata (ai sensi dell'art. 2435-*bis* cc) le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un **sindaco unico**, a meno che lo statuto societario non preveda diversamente. Ai sensi del comma 2, anche per le società a responsabilità limitata, sia per le ipotesi di presenza obbligatoria del collegio sindacale (capitale sociale non inferiore a quello minimo previsto per le spa o superamento di determinati limiti dimensionali indicati dall'art. 2477 cc), sia nel caso di presenza facoltativa, si stabilisce che l'organo di controllo sindacale è monocratico, a meno che lo statuto non opti per la composizione collegiale (si ricorda che nelle srl la revisione dei conti è affidata al collegio sindacale -e adesso anche al sindaco unico-, a meno che l'atto costitutivo non abbia affidato tale funzione al revisore legale dei conti).

Soppressione del requisito di idoneità fisica per l'esercizio dell'autoriparazione (Art. 39)

È eliminato (mediante la soppressione della lettera c) del comma 1, articolo 7 della legge n. 122/1992) il requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione, per cui l'autoriparazione è possibile a condizione che si verifichino solo due, non più tre, condizioni: cittadinanza italiana o comunitaria e assenza di condanne penali inerenti allo svolgimento della propria attività.

Soppressione del vincolo in materia di chiusura domenicale e festiva per le imprese di panificazione di natura produttiva (Art. 40)

Sono soppressi (mediante l'abrogazione del secondo periodo dell'articolo 11, comma 13, della legge 3 agosto 1999, n. 265) i vincoli per le chiusure domenicali e festive per le imprese di panificazione di natura produttiva, ciò al fine di consentire a queste ultime di rifornire le altre imprese e gli esercizi commerciali che già beneficiano dell'apertura senza limitazioni temporali

Semplificazione in materia di somministrazione temporanea di alimenti e bevande (Art. 41)

L'articolo dispone un allentamento dei vincoli anche per la somministrazione di alimenti in occasione di sagre, fiere e manifestazioni religiose: diventa sufficiente una segnalazione certificata di inizio attività, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241; e non è più previsto il possesso dei requisiti soggettivi e professionali stabiliti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59..

Semplificazioni in materia di dati personali (Art. 45)

L'art. 45 introduce modifiche al decreto legislativo 196/2003 (c.d. Codice della privacy) stabilendo che il trattamento dei dati giudiziari sia consentito anche nell'ipotesi in cui venga effettuato in attuazione di protocolli d'intesa per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici, a condizione che siano specificati negli stessi la tipologia dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.

Inoltre la norma **elimina dall'art. 34 del Codice privacy la lettera g) che prevedeva l'obbligo di tenere il documento programmatico sulla sicurezza**, vale a dire il documento principale che soggetti pubblici e privati, che trattano dati sensibili e giudiziari con strumenti elettronici, erano tenuti a redigere, nonché il comma 1 bis che, invece, contemplava la possibilità - per alcune aziende - di sostituire l'obbligo di adozione del DPS con una autocertificazione.

Infine, la norma sopprime, nell'ambito del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, le regole da 19 a 19.8 inerenti il contenuto del DPS nonché **la regola 26** che stabiliva l'obbligo di menzione dell'avvenuta adozione del DPS nella relazione di accompagnamento al bilancio di esercizio.

Sperimentazione finalizzata alla proroga del programma “carta acquisti” (Art. 60)

L’art. 60 prevede l’avvio della sperimentazione, nei Comuni con più di 250.000 abitanti, diretta alla proroga del programma “carta acquisti”. Si stabilisce in pratica la reintroduzione della cosiddetta Social card tra le fasce di popolazione in condizione di maggior bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà.

In particolare, il comma 2 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti:

- a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b) l’ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare;
- c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti come strumento all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
- d) le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico, volto al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, anche attraverso il condizionamento del godimento del beneficio alla partecipazione al progetto;
- e) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi;
- f) i flussi informativi da parte dei Comuni sul cui territorio è attivata la sperimentazione, anche con riferimento ai soggetti individuati come gruppo di controllo ai fini della valutazione della sperimentazione stessa.

In totale è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro.

ANALISI A CURA DI ALFREDO AMATO